

STATUTO

**TEATRO PUBBLICO LIGURE
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DEL TEATRO 2

Numero REA: IM - 242242

Codice fiscale: 02477370999

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla Raccolta N.8415	
	STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE	
	Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile è costituita una so-	
	cietà a responsabilità limitata denominata "TEATRO PUBBLICO	
	LIGURE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE" in	
	forma abbreviata "TPL S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO	
	1. La Società opera nel settore della ricerca e dell'erogazio-	
	ne dei servizi culturali ed ha per oggetto lo svolgimento del-	
	le seguenti attività:	
	- la promozione dell'attività culturale ed in particolare di	
	quella teatrale sul territorio nazionale, al fine di sensibi-	
	lizzare e sollecitare la partecipazione popolare;	
	- lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'ag-	
	giornamento culturale, nonché la creazione e la messa in scena	
	di spettacoli, intrattenimenti musicali e comunque con inizia-	
	tive dirette alla diffusione del teatro e dello spettacolo in	
	genere;	
	- la valorizzazione del territorio attraverso progetti cultu-	
	rali.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società svolge	
	anche le attività di organizzazione di tavole rotonde, conve-	
	gni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi semi-	
	nari nonché la proiezione di film e documentari culturali.	

	2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	3. La società può assumere interessenze e partecipazioni in	
	altre società o imprese e partecipare a reti d'impresa di qua-	
	lunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio.	
	Potrà rilasciare inoltre fideiussioni, avalli e ogni altra ga-	
	ranzia a favore ed anche nell'interesse di terzi.	
	4. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e	
	diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni	
	private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice	
	civile, che esercitano in via stabile e principale una attivi-	
	tà economica organizzata al fine della produzione o dello	
	scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a rea-	
	lizzare finalità di interesse generale, come definita	
	nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.	
	5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggetti-	
	vo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del	
	patrimonio della Società.	
	ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE	
	1. La Società ha sede nel Comune di Imperia.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e	
	punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzio-	

	ne o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo	
	(art. 2463 comma 2, numero 2).	
	2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rappor-	
	ti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello ri-	
	sultante dal libro dei soci, è onere del socio comunicare il	
	cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefo-	
	no e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.	
	ARTICOLO 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.	
	e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata una o più	
	volte con deliberazione dell'assemblea dei Soci.	
	ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE	
	1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale me-	
	diate nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-	
	scrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere	
	le partecipazioni di nuove emissione in sede di aumento del	
	capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta,	
	hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle parte-	
	cipazioni non optate dagli altri soci a meno che la decisione	
	di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento	
	di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a	
	seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito	

	dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni	
	inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il colloca-	
	mento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagi-	
	ne sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale	
	sociale non lo consenta.	
	E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato	
	anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,	
	salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per per-	
	dite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-	
	ter); in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concor-	
	so alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.	
	2473, comma 1.	
	3. La decisione di aumento del capitale sociale può essere ef-	
	fettuata mediante conferimenti non in denaro e ciò in deroga	
	al disposto dell'art. 2464 del Codice Civile.	
	4. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466	
	comma 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo	
	in ragione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di	
	due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno. In caso di vendita della quota e in mancanza	
	di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'in-	
	canto.	
	5. Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci me-	
	diante sottoscrizione di un aumento di capitale deve avvenire	

	secondo il principio di non discriminazione.	
	ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO	
	1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati	
	dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale	
	a favore della società si considerano infruttiferi.	
	2. La società può emettere titoli di debito che possono essere	
	sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, unicamente da	
	investitori professionali.	
	3. La decisione spetta agli amministratori nei limiti di una	
	volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura	
	superiore.	
	ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	PER ATTO TRA VIVI	
	1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di di-	
	ritti di opzione all'aumento del capitale o di diritti di pre-	
	lazione di quote inoptate, spetta ai soci il diritto di prela-	
	zione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per	
	l'intera quota oggetto di trasferimento.	
	2. E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del	
	quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o	
	diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendi-	
	ta, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la	
	costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga	
	nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o	
	scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali	

	limitati.	
	3. E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferi-	
	menti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società	
	esibisca la scritturazione del proprio registro delle intesta-	
	zioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed	
	accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in	
	tema di diritto di prelazione.	
	E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che av-	
	vengano a favore del coniuge o dei figli, nonché della società	
	direttamente o indirettamente controllante la società socia	
	oppure della società da questa direttamente o indirettamente	
	controllata.	
	4. Il socio (d'ora innanzi proponente) che intende effettuare	
	il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corri-	
	spettivo fungibile, deve prima comunicare l'offerta all'organo	
	amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è	
	oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni e	
	il termine di pagamento e le generalità del terzo acquirente.	
	5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ri-	
	cevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrati-	
	vo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i	
	soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando	
	agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.	
	6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,	

	devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della	
	propria volontà di esercitare la prelazione.	
	7. I soci che hanno puntualmente ed esattamente assolto gli	
	adempimenti di cui al comma precedente e che ritengano che il	
	prezzo indicato dal proponente sia eccessivo, devono formulare	
	una controproposta ed esprimere un tentativo di accordo.	
	Se quest'ultimo non riesce, entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni di cui al comma 6 i medesimi soci devono ricorrere al	
	procedimento arbitrale a norma del successivo art. 23), dando-	
	ne notizia anche all'organo amministrativo.	
	8. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi	
	esercita la prelazione per un valore proporzionale alla pro-	
	pria quota di capitale ed acquisisce il diritto di prelazione	
	che gli altri soci non hanno esercitato. Se, per effetto di	
	detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferi-	
	mento non è interamente prelazionato, si rientra nella previ-	
	sione del comma successivo.	
	9. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di	
	prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda	
	procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto	
	entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine	
	come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della pre-	
	lazione; decorso detto termine, il proponente deve ripetere	
	tutta la procedura di cui sopra.	
	10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto	

	di prelazione di cui al presente articolo si considera ineffi-	
	cace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci	
	non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto	
	di prelazione per tale specifico trasferimento.	
	11. Anche in caso di ingresso di nuovi soci mediante cessione	
	di quote vale il principio di non discriminazione.	
	ARTICOLO 7-bis - LIBRO DEI SOCI	
	La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura	
	degli amministratori secondo le disposizioni dettate in mate-	
	ria di società per azioni, in quanto compatibili.	
	In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1,	
	del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni so-	
	ciali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per	
	atto tra vivi che per successione a causa di morte, che abbia-	
	no ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confron-	
	ti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei so-	
	ci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più	
	breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro	
	delle imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inde-	
	rogabili di legge.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello	
	indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comuni-	

	care agli amministratori il proprio indirizzo di posta elet-	
	tronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori	
	devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le in-	
	dicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli	
	altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio	
	dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal mo-	
	mento dell'iscrizione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	MORTIS CAUSA	
	1. La partecipazione trasferita per successione legittima o	
	testamentaria deve essere offerta in prelazione a tutti i soci	
	nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo, sal-	
	vo che i beneficiari per successione testamentaria siano il	
	coniuge o i figli.	
	2. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti	
	che questa sia stata accettata, l'erede o il legatario non può	
	essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'e-	
	sercizio del voto e degli altri diritti amministrativi ineren-	
	ti alle partecipazioni e non può alienare le partecipazioni	
	con effetto verso la società.	
	ARTICOLO 9 - RECESSO	
	1. Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera	
	quota di partecipazione del capitale sociale, il socio che non	
	ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il	

	cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la fusione	
	e la scissione della società, la revoca dello stato di liqui-	
	dazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazio-	
	ne di una causa di recesso, il compimento di operazioni che	
	comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società	
	o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a	
	norma dell'art. 2468, comma 3, e le modifiche dell'atto costi-	
	tutivo introduttive o sopressive della clausola compromisso-	
	ria.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti, spetterà ai	
	soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.	
	2497-quater.	
	2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua inten-	
	zione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione -o,	
	se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro	
	delle decisioni dei soci o degli amministratori- oppure dalla	
	conoscenza del fatto che lo legittima.	
	A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comu-	
	nicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del	
	recesso.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo eserci-	

	zio, la società revoca la delibera che lo legittima o delibera	
	lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma).	
	4. La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio	
	receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti	
	dall'art. 2473, commi 3 e 4. Tuttavia il tentativo di accordo	
	è obbligatorio e può concludersi con l'unanime decisione di	
	ricorrere alla clausola arbitrale di cui al successivo ARTICO-	
	LO 23.	
	ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE	
	1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi	
	delle seguenti circostanze:	
	a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di	
	fallimento del socio;	
	b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo	
	perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale eserci-	
	tata o di un interesse proprio o di un familiare convivente;	
	2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75%	
	(settantacinque per cento) del capitale sociale, non computan-	
	dosi la quota di partecipazione del socio che può essere	
	escluso.	
	3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e	
	ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazio-	
	ne; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere	
	al collegio arbitrale di cui all'art. 23) del presente statu-	

	to; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisio-	
	ne di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.	
	4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva	
	la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i	
	termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della parte-	
	cipazione al socio escluso.	
	5. Ai sensi dell'art. 2474-bis è esclusa la possibilità di li-	
	quidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto,	
	nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla	
	liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni	
	effetto.	
	ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le de-	
	cisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.	
	3. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo artico-	
	lo, le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale	
	iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede as-	
	sembleare, mediante consenso espresso per iscritto.	
	4. Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipan-	

	ti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in secon-	
	da convocazione qualunque sia la percentuale del capitale in-	
	tervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espres-	
	so per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI	
	MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	
	1.Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie in-	
	dicate nel precedente Art. 11) comma 2, nonché i provvedimenti	
	di cui all'art. 2482-bis in presenza di perdite superiori ad	
	un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quanto lo ri-	
	chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo am-	
	ministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le re-	
	lative decisioni ad una deliberazione collegiale.	
	Con riferimento al diritto dei soci a chiedere la convocazione	
	dell'assemblea si applica l'art. 2367 Codice Civile con la so-	
	stituzione di un terzo al decimo del capitale sociale.	
	2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche	
	fuori dal comune della sede sociale; purché in Italia, ma in	
	questi casi il termine di convocazione di cui all'articolo	
	successivo è aumentato di due giorni.	
	3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni pri-	
	ma o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque gior-	

	ni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera racco-	
	mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurar-	
	ne la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai so-	
	ci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono consi-	
	derati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista un data di se-	
	conda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista	
	in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente co-	
	stituita.	
	4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, qualora non partecipino all'assemblea, dovranno ri-	
	lasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione.	
	5. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro	
	soci.	
	I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea me-	
	diante delega scritta, consegnata al delegato anche via tele-	

	fax o via posta elettronica con firma digitale.	
	La delega non può essere conferita agli amministratori, ai	
	sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della so-	
	cietà, delle società da essa controllate o ad amministratori,	
	sindaci, revisori di queste.	
	6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il pre-	
	sidente dell'assemblea verifica la regolarità della costitu-	
	zione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presen-	
	ti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fedeltà e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è ne-	
	cessario che sia consentito:	
	a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	blari oggetto di verbalizzazione;	
	c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;	
	e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	

	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunio-	
	ne nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.	
	8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-	
	tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-	
	sultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione,	
	inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti so-	
	ci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale so-	
	ciale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le infor-	
	mazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il te-	
	sto delle medesime.	
	2. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire	
	la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con	
	copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La rispo-	
	sta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o	
	il diniego.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considera-	
	ta voto contrario.	
	3. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	

	ziale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta pos-	
	sono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera as-	
	sembleare.	
	4. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevu-	
	ti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i	
	soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, indican-	
	do:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da	
	ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	5. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei	
	soci a cura degli amministratori, indicando la data di tra-	
	scrizione.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	quali allegati al libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE	
	1. La società può essere alternativamente amministrata:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a più	

	membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiun-	
	ti, anche per singole materie.	
	2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di	
	amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479.	
	3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti che non siano soci.	
	4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382.	
	5. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possede-	
	re, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività della società impresa	
	sociale;	
	- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di in-	
	teressi.	
	6. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termi-	
	ne, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono	
	rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata	
	ad un consiglio di amministrazione, se per dimissioni o per	
	altre cause viene a mancare un amministratore, gli amministra-	
	tori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea	

	per il rinnovo dell'intero consiglio.	
	7. Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata	
	dall'assemblea, un compenso, nonché, eventualmente, un'inden-	
	nità per trattamento di fine rapporto.	
	8. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di	
	cui all'art. 2390.	
	9. Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le ope-	
	razioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi	
	con la società.	
	ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo	
	elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, desi-	
	gnare un amministratore delegato e può nominare un segretario,	
	anche estraneo al consiglio. Il presidente del consiglio di	
	amministrazione verifica la regolarità della costituzione del	
	consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione	
	collegiale o con consenso espresso per iscritto.	
	3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da al-	

	meno due dei suoi membri o del collegio sindacale, ove esi-	
	stente.	
	4. Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, al-	
	meno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due	
	giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un	
	calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.	
	5. Il consiglio di amministrazione è comunque costituito e at-	
	to a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convoca-	
	zione siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sinda-	
	ci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di cia-	
	scuno degli intervenuti di opporsi al discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si	
	tengano per audio-video conferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito	
	seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi	
	requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui	
	si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segreta-	
	rio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verba-	
	le sul relativo libro.	
	7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza	

	effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voto, prevale il voto del presidente, fatta eccezione per	
	il caso in cui il consiglio sia composto da due membri.	
	8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministra-	
	zione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'i-	
	dentità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle	
	votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, de-	
	gli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichia-	
	razioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bi-	
	lancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, l'esclu-	
	sione di un socio, l'emissione di titoli di debito, la reda-	
	zione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accerta-	
	mento di una delle cause di scioglimento della società devono	
	essere prese con deliberazione collegiale.	
	ARTICOLO 16 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	MEDIANTE CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione,	
	inviata da un amministratore agli altri amministratori e ai	
	sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministrato-	

	ri. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informa-	
	zioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo	
	delle medesime.	
	2. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere la rispo-	
	sta, che deve essere sottoscritta in calce al documento rice-	
	vuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché	
	non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.	
	La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il di-	
	niego.	
	La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consulta-	
	zioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi con-	
	siglieri.	
	4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente	
	e del precedente articolo devono essere trascritte senza indu-	
	gio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando	
	anche la data di trascrizione.	
	II documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società	

	e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono	
	essere conservati quali allegati al libro delle decisioni de-	
	gli amministratori.	
	ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA	
	1. In sede di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni po-	
	teri di amministrazione possono essere attribuiti in via di-	
	sgiunta e altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazio-	
	ne, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori	
	congiuntamente.	
	2. In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministra-	
	tore può opporsi all'operazione che l'altro amministratore vo-	
	glia compiere. Persistendo il disaccordo, ciascun amministra-	
	tore ha la facoltà di sottoporre la controversia alla decisio-	
	ne dei soci di cui al precedente ARTICOLO 11, comma 3.	
	ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie	
	tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie	
	riservate ai soci dalla legge e dall'ARTICOLO 11, commi 1 e 2,	
	del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia esse-	
	re indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo re-	

	stando che la redazione del progetto di bilancio e dei proget-	
	ti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del	
	capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di compe-	
	tenza dell'organo amministrativo.	
	2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procurato-	
	ri per singoli atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-	
	minati.	
	3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	ARTICOLO 20 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE	
	E ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	1. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite	
	professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'am-	
	ministrazione, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, deve inviare	
	apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà	
	la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal	
	ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al	
	richiedente.	

	L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista	
	che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del	
	proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al	
	segreto professionale.	
	La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di	
	lavoro della società e con modalità e durata tali da non arre-	
	care intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.	
	La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata	
	nello studio del professionista che assiste la società.	
	2. Nei casi in cui sia obbligatorio, a norma dell'art. 11 del	
	d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti in-	
	dicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della	
	metà, i Soci nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sinda-	
	ci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci	
	Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto	
	dalla normativa in materia.	
	I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presi-	
	dente del Collegio Sindacale Sindaco Unico o il Collegio Sin-	
	dacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in	
	concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con	
	precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha ef-	
	fetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato	
	ricostituito.	
	Il/I Sindaco/i sono rieleggibili. All'atto della nomina i Soci	

	determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sin-	
	dacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	3. La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o	
	al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso	
	in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sin-	
	dacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con deci-	
	sione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le	
	società' per azioni.	
	Tutti i Sindaci e il revisore devono essere iscritti nel Regi-	
	stro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Le adunanze del Collegio Sindacale possono altresì tenersi con	
	la modalità delle audio-video conferenza e tele conferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identifica-	
	ti e sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-	
	venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati; verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio	
	sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente.	
	ARTICOLO 21 - BILANCIO E UTILI	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni an-	
	no; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di Leg-	
	ge.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in confor-	

	mità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	3. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approva-	
	zione dei soci, deposita al registro delle imprese competente	
	il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo	
	155/2006.	
	4. La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggetti-	
	vo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	5. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indi-	
	retta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, par-	
	tecipanti, lavoratori e collaboratori.	
	ARTICOLO 22 - SCIoglimento	
	1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e	
	nomineranno uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone	
	i poteri e il compenso.	
	3. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la	
	stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo pa-	
	trimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Mini-	
	stero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13	
	d.lgs 155/2006.	
	ARTICOLO 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	

	1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla	
	esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia	
	inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali,	
	tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e	
	liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge preve-	
	de l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà de-	
	voluta ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del	
	luogo ove ha sede la Società.	
	2. La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con decisione dei soci che rappresentino al-	
	meno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzianti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni,	
	esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.	
	3. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di	
	cui agli artt. 34 - 36, D.Lgs. 5/2003, cit.	
	ARTICOLO 24 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	
	1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti moda-	
	lità:	
	- partecipazione e condivisione delle finalità della società	
	impresa sociale;	
	- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri	
	periodici informativi e consultivi.	
	2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con	
	incontri periodici di verifica della qualità dei servizi pre-	

30 di 30